

Diritti e doveri e dei diaconi nelle legislazioni particolari delle Chiese *sui iuris*

Lorenzo LORUSSO O.P.

SOMMARIO: Introduzione; 1. Diritti particolari delle Chiese *sui iuris*; 2. Le Chiese patriarcali ed arcivescovili maggiori; 3. Le eparchie e i Vescovi, 4. I chierici; 5. Il magistero ecclesiastico; 6. Il culto divino e specialmente i sacramenti; 7. La CEI e il diaconato permanente; Conclusione.

Introduzione

Questa ricerca è limitata al diritto particolare della Chiesa *sui iuris*, perciò non tratterò del diritto *più particolare* delle eparchie. Né tanto meno considererò i diritti e i doveri dei chierici in genere, così come sono contenuti nei cann. 367–393 del CCEO. Concluderò col diritto particolare della Chiesa in Italia, Conferenza Episcopale Italiana, che potrà essere di aiuto per quelle Chiese *sui iuris* che non hanno una normativa sui diaconi.

I. Diritti particolari delle Chiese *sui iuris*

Le Chiese orientali hanno capacità legislativa propria come afferma il Concilio Vaticano II: “Le Chiese d’Oriente come quelle di Occidente, hanno il diritto e il dovere di reggersi secondo le proprie discipline particolari, poiché si raccomandano per veneranda antichità, si accordano meglio con i costumi dei loro fedeli e sono più adatte a provvedere al bene delle loro anime” (OE 5). Tuttavia, ciò implica necessariamente che tale disciplina sia auto-conferita? Brogi ritiene che l’autonomia delle Chiese *sui iuris* implica sempre la capacità di au-

toregolarsi¹. Per Gefaell, invece, non implica ciò, perché essa potrebbe procedere dall'autorità superiore alla Chiesa *sui iuris* o richiedere la sua approvazione².

Inoltre, è da tenere presente il principio di sussidiarietà nell'attività legislativa, principio incluso tra i principi direttivi della codificazione³. Nelle Chiese orientali, grazie alla loro struttura tradizionale in seno all'unica Chiesa di Cristo, il principio di sussidiarietà era in una certa misura osservato, sia pure senza un richiamo esplicito, attraverso i secoli. Il nuovo Codice si limita alla codificazione della disciplina comune a tutte le Chiese orientali, lasciando ai loro vari organismi la facoltà di regolare con un diritto particolare le altre materie, non riservate alla Sede Apostolica. Questo principio ha determinato una delle principali caratteristiche del Codice, quella cioè di lasciare largo spazio allo *ius particulare* delle singole Chiese *sui iuris*, sia con espliciti rimandi a tale diritto, sia, e ciò va sottolineato in modo particolare perché risultante solo in un meticoloso confronto con lo *ius* precedente, con numerose omissioni di norme finora vigenti o contenute in quelle parti del Codice orientale che all'inizio dei lavori della Commissione erano già ultimate, ma non ancora promulgate e la revisione delle quali, a pari di quelle già pubblicate, rientrava nel compito fissato alla Commissione dal Santo Padre nella sua stessa istituzione.

Le Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori hanno capacità legislativa generale, non tassativa, perché il CCEO non pone alcun limite

1 Cfr. Marco BROGI, "Le Chiese sui iuris nel Codex Canonum Ecclesiarum Orientalium", in Kuryakose Bharanikulangara (a cura di), *Il Diritto canonico orientale nell'ordinamento ecclesiale* (Studi Giuridici 34), Città del Vaticano 1995, 65.

2 Cfr. Pablo GEFAELL, "La capacità legislativa delle Chiese orientali in attuazione del CCEO", in Pontificio Consiglio per i Testi legislativi (a cura di), *Il Codice delle Chiese Orientali, la storia, le legislazioni particolari, le prospettive ecumeniche*, Città del Vaticano 2011, 139–140.

3 Cfr. *Nuntia* 3 (1976), 6, n. 2.

alle materie su cui il Sinodo dei Vescovi possa stabilire leggi, purché sia rispettata la gerarchia delle norme⁴. In queste Chiese non si ha bisogno di approvazione delle leggi da parte della Sede Apostolica, ma occorre soltanto informare il Romano Pontefice inviandogli gli atti relativi, salvo il diritto comune non disponga diversamente⁵.

Le Chiese metropolitane *sui iuris* hanno capacità legislativa generale, non tassativa, perché il CCEO non pone alcun limite alle materie su cui il Consiglio dei Gerarchi possa stabilire leggi, però non possono essere validamente promulgate prima di un'informazione scritta dalla Sede Apostolica che attesti la ricevuta degli atti del Consiglio dei Gerarchi, salvo il diritto comune non disponga diversamente⁶.

Le altre Chiese *sui iuris* non hanno capacità legislativa generale, perché secondo il can. 176 CCEO: “Se il diritto comune rimanda qualcosa al diritto particolare o alla superiore autorità amministrativa della Chiesa *sui iuris*, l'autorità competente in queste Chiese è il Gerarca che vi presiede a norma del diritto, col consenso della Sede Apostolica, a meno che non sia espressamente stabilito diversamente”.

Da qui l'urgenza di procedere alla compilazione o aggiornamento del proprio diritto particolare, come affermava il Supremo Legislatore: “È nostra intenzione che quanti hanno potestà legislativa nelle singole Chiese *sui iuris* vi provvedano al più presto con norme par-

4 CCEO, can. 110, § 1: Compete esclusivamente al Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale emanare leggi per l'intera Chiesa patriarcale, che hanno vigore a norma del can. 150, §§ 2 e 3.

5 CCEO, can. 111, § 3: Gli atti relativi alle leggi e alle decisioni siano inviati al più presto al Romano Pontefice; determinati atti o anche tutti siano comunicati agli altri Patriarchi delle Chiese orientali a giudizio dello stesso Sinodo.

6 CCEO, can. 167, § 2: Il Metropolita informi al più presto la Sede Apostolica sulle leggi e sulle norme emanate dal Consiglio dei Gerarchi; le leggi e le norme non possono essere promulgate validamente prima che il Metropolita abbia avuto un'informazione scritta dalla Sede Apostolica che attesti la ricevuta degli atti del Consiglio; il Metropolita informi la Sede Apostolica anche su tutte le altre cose fatte nel Consiglio dei Gerarchi.

ticolari, tenendo presente le tradizioni del proprio rito, come pure le disposizioni del concilio ecumenico”⁷.

A che punto siamo con la promulgazione del diritto particolare nelle diverse Chiese *sui iuris*?

Prima di tutto cosa si intende per *diritto particolare* di una Chiesa *sui iuris*? Nella legislazione precedente, contenuta nel can. 317 del motu proprio *Postquam Apostolicis Litteris*, si affermava: “Nomine *ius particularis*, nisi aliud ex legis textu contextuque aut ex natura rei constet, veniunt etiam statuta peculiaria seu peculiare constitutiones legitime approbatae quibus persona moralis regitur”⁸. Nella legislazione vigente: “Col nome invece di diritto particolare s’intendono tutte le leggi, le legittime consuetudini, gli statuti e le altre norme del diritto che non sono comuni né alla Chiesa universale né a tutte le Chiese orientali” (can. 1493, § 2 CCEO). “Altre differenziazioni, proprie della dottrina canonistica occidentale il gruppo di studio non le ritiene necessarie né utili, anzi piuttosto controproducenti, per la comprensione delle norme del CICO da parte degli orientali. D’altra parte niente impedisce le Chiese che lo vogliono, di usare nelle traduzioni del CICO, salvo il senso giuridico esatto dei singoli canoni, le espressioni che più convengono al loro patrimonio disciplinare”⁹.

Il diritto particolare della Chiesa Melkita è stato promulgato il 5 maggio 1995, per tre anni *ad experimentum*, in lingua araba sulla rivista *Al – Maçarrat*, n. 816, année LXXXI (mai–juin 1995), pp. 321–384. Il periodo *ad experimentum* è stato successivamente prolungato. Il testo è stato rivisto nel 2003 ed esteso nel 2006 all’eparchia di Newton (U.S.A.). Presso la *Congregazione per le Chiese Orientali* si conservano

7 IOANNES PAULUS II, cost. ap. *Sacri canones*, § 13, in *Enchiridion Vaticanum* 12/518.

8 PIUS XII, m.p. *Postquam Apostolicis Litteris*, 9 febbraio 1952: AAS 44 (1952) 65–150.

9 *Nuntia* 18 (1984) 77.

ambidue i testi¹⁰. Nel 2009 vi è stato un supplemento legislativo che contiene: lo Statuto del Sinodo dei Vescovi; lo Statuto del Sinodo permanente; lo Statuto del Tribunale patriarcale; la Rinuncia del Vescovo eparchiale¹¹.

Il diritto particolare della Chiesa Maronita è stato promulgato il 4 giugno 1996, sulla rivista *Porte-parole du Patriarcat Maronite*, n. 15, numéro spécial (1996), con 105 articoli¹². Presso la *Congregazione per le Chiese Orientali* si conserva un testo preparato dalla *Commissione Episcopale Canonica* risalente a maggio 1993¹³.

Il diritto particolare della Chiesa Sira è stato promulgato l'8 maggio 1999 ed è entrato in vigore il 1° gennaio 2000 per tre anni¹⁴. Presso la *Congregazione per le Chiese Orientali* è presente un testo del 1995¹⁵. Sulla rivista del Patriarcato, *Al – Majalleh Al – Batriarkieh* è stato pubblicato il testo in arabo che riporta la data del 1999 (n. 3, settembre). Il testo è stato tradotto in italiano da un mio studente.

Il diritto particolare della Chiesa Copta è stato promulgato nell'anno 2003; a questa promulgazione segue una seconda nel 2007 con alcune modifiche¹⁶. In aggiunta al diritto particolare della Chiesa Copta, troviamo le norme relative a: il Sinodo dei Vescovi; l'Assemblea patriarcale; il Consiglio pastorale eparchiale; il Consiglio

10 Per gentile concessione della Congregazione per le Chiese Orientali, protocollo 25 marzo 2011.

11 Cfr. Charles Abou SAADA, "Il caso della Chiesa Melkita Cattolica", in *Il Codice* (nt. 2), 247.

12 Così Mina in *ibidem*; cfr. Jobe ABBASS, "Updating the Particular Law of the Maronite Church", in *Il Codice* (nt. 2), 176.

13 Per gentile concessione della Congregazione per le Chiese Orientali, protocollo 25 ottobre 1995.

14 Così Mina in *ibidem*.

15 Per gentile concessione della Congregazione per le Chiese Orientali, protocollo 9 febbraio 1996.

16 Cfr. Antonios Aziz MINA, "Sviluppo del diritto particolare della Chiesa Copta Cattolica", in *Il Codice* (nt. 2), 161.

pastorale parrocchiale; il Seminario; il Sostentamento dei sacerdoti; la Cassa di previdenza sociale dei sacerdoti; i Tribunali; l'Archivio; l'Amministrazione dei beni temporali. Presso la *Congregazione per le Chiese Orientali* non ho trovato né il primo né il secondo dei testi promulgati. Il testo del 2003 è stato tradotto in italiano da Yoannis Lahzi Gaid e da me rivisto nella forma italiana nel 2006. Nella tesi di dottorato di Gaid non vi è il testo, ma vi sono ampi riferimenti ad esso¹⁷.

La Chiesa Armena ha preparato un diritto particolare, non ancora pubblicato, composto da 153 canoni chiamati articoli¹⁸.

Il diritto particolare della Chiesa Malabarese è stato promulgato nel 2003 e pubblicato sulla rivista *Synodal News*¹⁹. Esso è composto da due sezioni: le Norme complementari al CCEO; gli Statuti dei vari organismi della Chiesa Malabarese²⁰. Nel 2009 sono stati revisionati alcuni articoli.

Il diritto particolare della Chiesa Ucraina è stato promulgato nel 2007 ed è entrato in vigore il 14 gennaio 2008²¹. Purtroppo non mi è stato possibile reperire il testo.

Il diritto particolare della Chiesa Malankarese è stato promulgato il 10 marzo 2012 ed è entrato in vigore il 27 maggio 2012. Dopo il decreto di promulgazione, la prefazione e le abbreviazioni, abbiamo 611 canoni; inoltre, esso è corredato dagli Statuti del Sinodo dei Vescovi (90 articoli), del Sinodo permanente (25 articoli), dell'Assemblea della

17 Cfr. Yoannis Lahzi GAID, *Gli Atti del Sinodo Copto Alessandrino del 1898 da ieri ad oggi*, Diss. PIO, Roma 2007, 238–260.

18 Cfr. Krikor CHAHINIAN, “Il diritto particolare della Chiesa armena cattolica”, in *Il Codice* (nt. 2), 222.

19 *Synodal News* vol. 11, n. 1 (May 2003).

20 Cfr. Sunny Thomas KOKKARAVAYIL, “Syro-Malabar Particular Law: an Adequate Response to CCEO’s Call?”, in *Il Codice* (nt. 2), 229.

21 Cfr. Teodor Taras MARTYNYUK, “Problemi e prospettive della codificazione del diritto particolare della Chiesa Greco-Cattolica Ucraina”, in *Il Codice* (nt. 2), 252.

Chiesa Malankarese (37 articoli), del Tribunale Superiore (35 articoli), del Tribunale Arciepiscopale Maggiore (48 articoli)²².

La Chiesa Romana ha legiferato su alcune materie ed ha promulgato diversi statuti: il Tribunale ordinario, i Seminari maggiori, il Consiglio presbiterale, il Collegio dei consultori eparchiali, il Sinodo dei Vescovi, la Curia Arcivescovile Maggiore, il Calendario, il Digiuno e l'Astinenza, i Paramenti sacri²³.

Il diritto particolare della Chiesa Rutena è stato promulgato e pubblicato nel 1999 e mi è stato inviato dal Metropolita.

L'Esarca di Grecia ha istituito un'apposita commissione codificatrice ed ha emanato un'istruzione pastorale circa l'amministrazione dell'iniziazione cristiana ed alcune questioni matrimoniali²⁴.

Nella Chiesa Bulgara non si è ancora potuto dare avvio all'elaborazione di un proprio diritto particolare *sui iuris*. Si è invece iniziato un lavoro codificatorio nel seno della Conferenza Episcopale Interrituale Bulgara²⁵.

Nella Chiesa Slovacca abbiamo solo lo statuto del Consiglio dei Gerarchi²⁶.

Nella Chiesa Italo-Albanese l'8 settembre 2010 sono stati promulgati gli Orientamenti Pastoralisti e le Norme Canoniche del II Sinodo Intereparchiale di Grottaferrata²⁷.

22 THE SYRO-MALANKARA CATHOLIC MAJOR ARCHIEPISCOPAL CHURCH, *The Code of Particular Canons of the Syro-Malankara Catholic Church*, Trivandrum 2012.

23 Cfr. Maria Ionella CRISTESCU, "Chiesa Arcivescovile Maggiore sui iuris greco-cattolica Romana. Ius particolare Ecclesiae sui iuris", in *Il Codice* (nt. 2), 293-294.

24 Cfr. Péter SZABÓ, "L'attività legislativa sui iuris delle Chiese *minori* di tradizione bizantina", in *Il Codice* (nt. 2), 323.

25 *Idem*.

26 *Ibidem*, 324.

27 Cfr. *Il Sinodo Intereparchiale. Eparchie di Lungro e di Piana degli Albanesi e Monastero Esarchico di S. M. di Grottaferrata. Comunione e annuncio dell'evangelo. Orientamenti Pastoralisti e Norme Canoniche*, Castrovillari 2010.

2. Le Chiese patriarcali ed arcivescovili maggiori

Il CCEO stabilisce che per l'elezione del Patriarca, gli scrutatori e l'attuario, a norma del diritto particolare, possono essere assunti anche tra i presbiteri e i diaconi²⁸.

Il diritto particolare potrebbe dunque stabilire come scrutatori o attuari del Sinodo elettivo uno o più diaconi; oppure potrebbe stabilire che ciò spetta a colui che presiede il Sinodo.

Nella Chiesa Copta è possibile scegliere gli scrutatori e l'attuario solo tra i presbiteri (art. 3), mentre nella Chiesa Sira solo tra i Vescovi (art. 6); nella Chiesa Melkita solo tra i Vescovi e nella Chiesa Maronita, alla vigilia della elezione del Patriarca, i Vescovi presenti eleggono un presbitero come segretario e due Vescovi come scrutatori (art. 4).

Nella Chiesa Ucraina il compito di attuario spetta al Segretario del Sinodo; gli scrutatori, invece, sono i Vescovi più giovani per ordinazione episcopale (can. 5). Il diritto particolare della Chiesa Malabarese parla di chierici in genere.

Il CCEO stabilisce che il Patriarca può affidare determinati affari che riguardano l'intera Chiesa patriarcale a qualunque chierico, ma il diritto particolare potrebbe richiedere il consenso del suo Gerarca²⁹.

Il diritto particolare potrebbe dunque stabilire la richiesta del consenso del proprio Vescovo eparchiale o del Superiore maggiore per affidare un determinato affare a un diacono da parte del Patriarca. È quanto avviene nella Chiesa Copta, il cui diritto particolare aggiunge

28 CCEO, can. 71, § 1: Gli scrutatori e l'attuario possono essere assunti a norma del diritto particolare anche tra i presbiteri e i diaconi.

29 CCEO, can. 89, § 2: Il Patriarca può affidare il compito di trattare gli affari che riguardano l'intera Chiesa patriarcale a qualunque chierico, dopo aver consultato il suo Vescovo eparchiale o, se si tratta di un membro di un istituto religioso o di una società di vita comune a guisa dei religiosi, il suo Superiore maggiore, a meno che il diritto particolare della Chiesa patriarcale non richieda il loro consenso; durante questo incarico può anche sottoporre immediatamente a sé questo chierico.

che durante questo incarico il Patriarca può anche sottoporre immediatamente a sé questo chierico (art. 8). La stessa cosa avviene nella Chiesa Melkita. Nella Chiesa Malankarese si richiede il parere del Vescovo eparchiale e il consenso del Superiore maggiore (can. 40, 6°).

Per il CCEO, l'economista della Chiesa patriarcale può essere anche un diacono³⁰ e deve essere nominato a tempo determinato dal diritto particolare³¹. Qui è da tenere presente anche il can. 89, § 2 CCEO.

Anche il cancelliere patriarcale e l'archivista può essere un diacono³², sempre tenendo presente il can. 89, § 2 CCEO.

I diritti particolari esaminati delle diverse Chiese *sui iuris* patriarcali ed arcivescovili maggiori, pur facendo riferimento all'economista patriarcale, al cancelliere patriarcale e all'archivista, non dicono nulla sullo status canonico della persona. Per la Chiesa Malankarese, circa il cancelliere arcivescovile maggiore, si dice che può essere presbitero o diacono; esso è *ex officio* il segretario del Sinodo dei Vescovi.

Stranamente, tra coloro che partecipano all'Assemblea patriarcale non vi sono i diaconi (cfr. can. 143 CCEO) e nessun diritto particolare delle Chiese patriarcali e arcivescovili maggiori ne fa menzione.

30 CCEO, can. 122, § 1: Per l'amministrazione dei beni della Chiesa patriarcale, il Patriarca col consenso del Sinodo permanente nomina l'economista patriarcale, distinto dall'economista dell'eparchia del Patriarca, che sia un fedele cristiano esperto in economia e che si distingua per onestà, escludendo però, per la validità, chiunque è congiunto col Patriarca per consanguineità o affinità fino al quarto grado compreso.

31 CCEO, can. 122, § 2: L'economista patriarcale è nominato per un tempo determinato dal diritto particolare; durante l'incarico non può essere rimosso dal Patriarca se non col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale oppure, se vi è pericolo nell'attesa, del Sinodo permanente.

32 CCEO, can. 123, § 1: Nella curia patriarcale venga nominato dal Patriarca un presbitero o un diacono al di sopra di ogni sospetto che presieda come cancelliere patriarcale alla cancelleria patriarcale e all'archivio della curia patriarcale, aiutato se è il caso, da un vice-gerente nominato dal Patriarca.

3. Le eparchie e i Vescovi

Per l'Assemblea eparchiale, il CCEO prevede la partecipazione di alcuni diaconi eletti a norma del diritto particolare³³.

Nella Chiesa Copta essi sono scelti dal Vescovo eparchiale (art. 24, 2°); stessa cosa nella Chiesa Sira (art. 22). Nella Chiesa Melkita i diaconi sono eletti secondo le norme stabilite dal Vescovo eparchiale. Nella Chiesa Maronita vi sarà un solo diacono permanente, nominato dal Vescovo eparchiale, quando nell'eparchia ve sono più di tre (art. 17, § 3). Nella Chiesa Malankarese essi sono scelti dal Vescovo eparchiale. Nella Chiesa Rutena essi non devono superare di un terzo il numero dei presbiteri e sono eletti dagli stessi diaconi dell'eparchia. Nella Chiesa Italo-albanese tutti i diaconi dell'eparchia partecipano all'Assemblea eparchiale (art. 465).

Anche per la curia eparchiale è possibile avere come cancelliere o notaio un diacono³⁴. Questo è detto espressamente solo nel diritto particolare della Chiesa Melkita e in quello della Chiesa Rutena.

4. I chierici

Per i diaconi permanenti il CCEO stabilisce che la formazione deve durare almeno un triennio³⁵. Per la perdita dello stato clericale, sappiamo che nelle Chiese patriarcali e nelle Chiese arcivescovili

33 CCEO, can. 238, § 1, 8°: All'assemblea eparchiale devono essere convocati e devono recarsi: alcuni diaconi eletti a norma del diritto particolare.

34 CCEO, can. 252, § 1: Nella curia eparchiale sia costituito il cancelliere, che sia presbitero o diacono, il cui principale dovere, a meno che non sia stabilito diversamente dal diritto particolare, consiste nel curare che siano redatti e sbrigati gli atti di curia e che siano conservati nell'archivio della curia eparchiale.

35 CCEO, can. 354: La formazione propria da impartire ai diaconi non destinati al sacerdozio sia adattata, ispirandosi alle norme sopra riferite, in modo tale che il curriculum degli studi duri almeno per un triennio, tenendo conto delle tradizioni della propria Chiesa *sui iuris* sulla diaconia della liturgia, della parola e della carità.

maggiori è concessa anche dal Patriarca e dall'Arcivescovo maggiore per coloro che non sono tenuti al celibato oppure, se vi sono tenuti, che non chiedono la dispensa da questo obbligo³⁶.

Il diritto particolare della Chiesa Malabarese ha una parte dedicata al Diaconato Permanente con trentadue articoli, come pure quello della Chiesa Malankarese con ventuno canoni.

5. Il magistero ecclesiastico

Il CCEO dà facoltà ai diaconi di predicare là dove sono legittimamente inviati o invitati, ma il diritto particolare può stabilire diversamente³⁷.

Nella Chiesa Sira i diaconi hanno la facoltà di predicare, a discrezione del Vescovo eparchiale (art. 61). Nella Chiesa Melkita i diaconi hanno la stessa facoltà dei presbiteri. Nella Chiesa Malankarese essi possono predicare se sono invitati o inviati, a meno che in un caso speciale il Vescovo eparchiale lo proibisce (can. 446). Nella Chiesa Italo-albanese i diaconi possono predicare se sono inviati o invitati (art. 505).

Il CCEO riserva al sacerdote l'omelia, salvo il diritto particolare che potrebbe estenderla anche al diacono³⁸.

Nella Chiesa Copta si stabilisce che spetta al Vescovo eparchiale permettere al diacono di tenere l'omelia (art. 66); nella Chiesa Sira, il

36 CCEO, can. 397: Il Patriarca, col consenso del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o, se vi è pericolo nell'attesa, del Sinodo permanente, può concedere la perdita dello stato clericale ai chierici che hanno domicilio o quasi-domicilio entro i confini del territorio della propria Chiesa patriarcale, i quali non sono obbligati al celibato oppure, se vi sono tenuti, che non chiedono la dispensa da questo obbligo; in tutti gli altri casi la cosa venga deferita alla Sede Apostolica.

37 CCEO, can. 610, § 3: Hanno la stessa facoltà di predicare anche i diaconi, a meno che il diritto particolare non stabilisca diversamente.

38 CCEO, can. 614, § 4: L'omelia è riservata al sacerdote, oppure, a norma del diritto particolare, anche al diacono.

diacono tiene l'omelia in caso di necessità con il permesso del Vescovo eparchiale (art. 62); nella Chiesa Melkita quando è necessario, col permesso del presbitero o del Vescovo eparchiale; nella Chiesa Maronita, il permesso è dato dal parroco (art. 62); nella Chiesa Ucraina occorre il consenso del Vescovo (can. 76).

Il diritto particolare della Chiesa Malabarese dice che il diacono può tenere l'omelia; nella Chiesa Italo-albanese occorre la licenza del Gerarca del luogo (art. 506). Nella Chiesa Rutena invece è stabilito espressamente e direttamente dal diritto particolare.

6. Il culto divino e specialmente i sacramenti

Conosciamo benissimo che il CCEO annovera il diacono tra i ministri straordinari del battesimo³⁹, mentre prevede che possa essere ministro della distribuzione della Divina Eucarestia, se lo dispone il diritto particolare della Chiesa *sui iuris*⁴⁰.

Nella Chiesa Copta l'Eucaristia è distribuita anche dal diacono dopo aver ottenuto l'assenso del presbitero (art. 79). Nella Chiesa Sira lo fa anche il diacono in caso di necessità e con il consenso del Vescovo eparchiale (art. 70). Nella Chiesa Melkita avviene col permesso del presbitero. Nella Chiesa Maronita il diacono distribuisce l'Eucaristia quando è autorizzato dal Vescovo eparchiale (art. 73). Nella Chiesa Ucraina distribuisce anche il diacono (can. 91), come pure nella Chiesa Malabarese. Nella Chiesa Malankarese è data facoltà al diacono,

39 CCEO, can. 677, § 2: In caso però di necessità può lecitamente amministrare il battesimo il diacono o, quando questi è assente o impedito, un altro chierico, o un membro di un istituto di vita consacrata o qualsiasi altro fedele cristiano; il padre o la madre, invece, se non è disponibile un altro che conosca il modo di battezzare.

40 CCEO, can. 709, § 1: Distribuisce la Divina Eucaristia il sacerdote oppure, se così dispone il diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris*, anche il diacono.

tuttavia col permesso del celebrante (can. 489). Nella Chiesa Rutena lo può fare in caso di necessità.

Nel diritto particolare della Chiesa Italo-albanese è prevista la distribuzione dell'Eucaristia da parte del diacono, previa licenza del Vescovo eparchiale, per i casi in cui si prevede una grande affluenza di fedeli o per quelle comunità di fedeli in cui non è possibile assicurare la celebrazione della Divina Liturgia per carenza di presbiteri; inoltre, dove la necessità lo richiede, il Vescovo eparchiale può autorizzare i diaconi a portare i Santi Doni eucaristici agli infermi (art. 520, §§ 1-2).

Il diritto particolare della Chiesa Italo-albanese legifera anche sull'assistenza del diacono al matrimonio: "Il diacono latino, secondo il can. 1108, § 1 del CIC, può essere delegato ad assistere ad un Matrimonio, mentre un diacono orientale non può essere delegato a benedire un Matrimonio secondo il can. 828 CCEO. Nel caso di un Matrimonio tra un/a fedele orientale con un/a fedele latina, se viene celebrato nella Chiesa latina, il parroco latino non potrà delegare un diacono latino né orientale a celebrare il Sacramento" (art. 564).

Il CCEO stabilisce che l'età prescritta per il diaconato è di ventitre anni compiuti⁴¹. Il CCEO stabilisce inoltre che il candidato al diaconato sarà ordinato solo dopo aver superato il quarto anno del curriculum filosofico-teologico, salvo disposizioni diverse da parte del Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o del Consiglio dei Gerarchi⁴²; invece il candidato al diaconato permanente dopo la formazione triennale⁴³.

41 CCEO, can. 759, § 1: L'età prescritta per il diaconato è di ventitre anni compiuti, per il presbiterato è di ventiquattro anni compiuti, fermo restando il diritto particolare della propria Chiesa *sui iuris* che esiga un'età più avanzata.

42 CCEO, can. 760, § 1: Ordinare un diacono è lecito solo dopo che sia stato felicemente superato il quarto anno del curriculum di studi filosofico-teologici, a meno che il Sinodo dei Vescovi della Chiesa patriarcale o il Consiglio dei Gerarchi abbia stabilito diversamente.

43 CCEO, can. 760, § 2: Se invece si tratta di un candidato non destinato al sa-

Il diritto particolare della Chiesa Rutena stabilisce che si potrà essere ordinati diaconi dopo il terzo anno del curriculum filosofico-teologico.

Nella Chiesa Copta perché uno possa essere ordinato diacono lecitamente si richiede che abbia ricevuto gli ordini minori che sono il lettorato e l'accolitato (art. 82). Gli interstiri richiesti per ricevere gli ordini sacri secondo il diritto particolare della Chiesa Copta sono: un mese fra il lettorato e il suddiaconato (accolitato); un mese fra il suddiaconato e il diaconato; tre mesi fra il diaconato e il sacerdozio. È riservata al Vescovo eparchiale la dispensa da questi interstizi, solo per motivo grave (art. 83). Per ammettere lecitamente agli ordini sacri una persona sposata, il Vescovo eparchiale terrà presenti le seguenti disposizioni: il candidato si distingua per prudenza e fede; abbia compiuto gli studi previsti; abbia almeno quarant'anni di età; abbia almeno cinque anni di matrimonio; abbia il consenso scritto della moglie (art. 84).

Nella Chiesa Maronita, si è ordinati diaconi al termine dell'ultimo anno di teologia, dopo sei mesi dagli ordini minori, mentre tra il diaconato e il presbiterato vi è un intervallo di un anno (artt. 76–77). L'età canonica per il diaconato è di ventitre anni compiuti (art. 79). Il diacono rimasto vedovo non potrà accedere a nuove nozze, altrimenti perderà lo stato clericale. Colui che ha ricevuto gli ordini minori potrà accedere alle nozze, ma sarà ordinato diacono dopo almeno tre anni di matrimonio e deve avere almeno ventotto anni di età compiuti (art. 78).

Nella Chiesa Melkita l'età prescritta per il diaconato è di ventitre anni compiuti. Nella Chiesa Sira si ha la stessa età, mentre il periodo tra il diaconato e il presbiterato non deve essere inferiore ai sei mesi;

cerdozio, è lecito ordinarlo diacono soltanto dopo che sia stato felicemente superato il terzo anno di studi di cui al can. 354; se però in seguito eventualmente fosse ammesso al presbiterato, egli deve prima completare opportunamente gli studi teologici.

inoltre, si stabilisce che il coniugato sarà ammesso al diaconato, purché non sia sposato con una vedova o che non si sia risposato dopo la vedovanza e non prima di cinque anni di matrimonio.

Nella Chiesa Ucraina, si può essere istituiti lettore e suddiacono nello stesso giorno; tra l'ordinazione suddiaconale e quella diaconale deve esservi un intervallo di un giorno; tra l'ordinazione diaconale e quella sacerdotale di un anno, a meno che il Vescovo eparchiale nel caso singolo non stabilisca diversamente (can. 98). I candidati sposati possono essere ordinati dopo aver trascorso un anno di vita matrimoniale esemplare, a meno che nel caso singolo il Vescovo eparchiale decida diversamente (can. 99).

Nella Chiesa Malabarese, tra il diaconato e il presbiterato vi è un lasso di tempo di almeno sei mesi. Tra i requisiti richiesti per il diaconato permanente, vi è l'età di trent'anni e il celibato per chi non è sposato o vedovo, mentre per lo sposato si richiede anche il consenso della moglie.

Nella Chiesa Malankarese, tra il diaconato e il presbiterato vi è un interstizio di un anno.

7. La CEI e il diaconato permanente

Il Consiglio di Presidenza della CEI affronta il tema del diaconato permanente nel comunicato finale del 23 febbraio 1967: "È stato pure presentato al Consiglio il lavoro delle commissioni e dei comitati episcopali per la regolare approvazione e i mandati esecutivi. Particolare rilievo hanno assunto: [...] La proposta di uno studio approfondito sulla restaurazione del diaconato come servizio permanente della Chiesa anche in Italia"⁴⁴.

La Conferenza di tutti i Vescovi riprende l'argomento nell'aprile 1969, dopo che la Segreteria della CEI aveva inviato a tutti i Vescovi

44 ECEI 1/874.

uno studio sul diaconato, in vista della discussione da farsi in aula. La stessa assemblea decise che si inoltrasse alla Santa Sede la richiesta per il ripristino del diaconato permanente in Italia. Il tema viene ripreso nell'assemblea di novembre 1970 che approva sia il ripristino del diaconato permanente “per giovani celibi e per uomini di età matura anche coniugati”⁴⁵, sia un documento sugli aspetti teologici e pastorali del diaconato. Trasmesso alla Congregazione per la Disciplina dei Sacramenti, il documento rielaborato in base alle osservazioni del dicastero, venne pubblicato l'8 dicembre 1971 con il titolo *La restaurazione del diaconato permanente in Italia*⁴⁶. Il 1° giugno 1993 verrà pubblicato il nuovo fondamentale documento *I diaconi permanenti della Chiesa in Italia. Orientamenti e norme*⁴⁷.

La CEI ha continuato ad interessarsi del diaconato permanente in diversi altri documenti: *I ministeri nella Chiesa* (15 settembre 1973)⁴⁸, *Evangelizzazione e ministeri* (15 agosto 1977)⁴⁹, *La formazione dei presbiteri nella Chiesa italiana* (15 maggio 1980)⁵⁰, *Vocazioni nella Chiesa italiana* (26 maggio 1985)⁵¹.

Dopo l'entrata in vigore del CIC 1983, abbiamo nuovi interventi della CEI sul diaconato permanente. Abbiamo una delibera entrata in vigore il 23 gennaio 1984: “I diaconi permanenti sono tenuti all'obbligo quotidiano della celebrazione di lodi, vespro e compieta (cfr. CIC can. 276, § 2, 3°)”⁵². Inoltre, abbiamo una delibera entrata in vigore il 18 maggio 1985: “Ferme restando le norme del can. 236 del Codice di diritto canonico, in Italia si seguano la normativa e gli orientamenti

45 *Notiziario della Conferenza Episcopale Italiana* 15/1971, 275.

46 Cfr. ECEI 1/3955-4007.

47 Cfr. ECEI 5/1835-1896.

48 Cfr. ECEI 2/546-600.

49 Cfr. ECEI 2/2745-2873.

50 Cfr. ECEI 3/190-413.

51 Cfr. ECEI 3/2435-2516.

52 Delibera 1: ECEI 3/1589.

pastorali del documento: *La restaurazione del diaconato permanente in Italia* (CEI, 8.12.1971), provvedendo che i candidati abbiano prima ricevuto ed esercitato i ministeri stabili di lettore e di accolito a norma del m. p. *Ad pascendum* del 15 agosto 1972, II⁵³.

La riflessione sistematica della CEI sul diaconato permanente venne ripresa nel 1989 e portò al nuovo documento dal titolo *I diaconi permanenti nella Chiesa in Italia. Orientamenti e norme* che, dopo la *recognitio* della Santa Sede, entrò in vigore il 1° luglio 1993⁵⁴. Dopo questa data abbiamo ancora due documenti, ma da parte della Congregazione per il Clero: la *Ratio fundamentalis institutionis diaconorum permanentium* e il *Direttorio per il ministero e la vita dei diaconi permanenti* (22 febbraio 1998).

Riporto alcune disposizioni di *Orientamenti e norme* che mi sembrano più attinenti al nostro tema⁵⁵. Tra i requisiti viene chiesta “la disponibilità di tempo adeguata all’esercizio del ministero”. Questo è quanto mai opportuno poiché i diaconi, in genere, conservano la loro attività lavorativa o professionale e, se coniugati, debbono provvedere alla vita matrimoniale e familiare. Pertanto, l’art. 18 stabilisce che “occorre valutare l’attività lavorativa o professionale degli aspiranti per accertarne la pratica conciliabilità sia con gli impegni di formazione sia con l’effettivo esercizio del ministero. Nei casi difficili, che esigono scelte rilevanti, la decisione ultima sulle condizioni da richiedere spetta al vescovo”⁵⁶.

Secondo *Orientamenti e norme*, va esclusa l’ordinazione diaconale per progetti di singoli gruppi, poiché l’unica destinazione è “il servizio della Chiesa, secondo il piano pastorale della diocesi” (art. 13).

53 Delibera 32: ECEI 3/2287.

54 Cfr. ECEI 5/1835–1896.

55 Cfr. Agostino MONTAN, “La formazione e il ministero del diacono permanente nei documenti del magistero dal concilio Vaticano II ad oggi”, in *Apollinaris* 71 (1998) 521–544.

56 ECEI 5/1857.

Per il diacono celibe si richiede che il “celibato sia una scelta positiva per il Regno, assunta con chiarezza di motivazioni e collocata in una personalità matura e armoniosa” (art. 16a).

Per i coniugati, si richiede il consenso della moglie, ma si esige anche “una esperienza della vita matrimoniale che dimostri e assicuri la stabilità della vita familiare” (art. 16b).

L'età minima per accedere al diaconato è ventuno per i celibi e trentuno per gli sposati, mentre l'età massima non deve essere oltre i sessanta (art. 17). Viene inoltre stabilito che è necessario verificare che gli aspiranti siano liberi da irregolarità e impedimenti (art. 19) e che “si assumano tra i candidati solo quei soggetti per i quali il discernimento sia già stato compiuto con esito positivo, e la scelta per l'ordinazione sia ritenuta definitiva” (art. 20)⁵⁷.

La durata della formazione deve essere almeno di tre anni, oltre il periodo propedeutico, sia per i giovani sia per i più maturi (art. 24). Per i giovani, l'art. 24 propone: “I candidati giovani espletino l'intero itinerario formativo o almeno parte di esso in una esperienza di vita comunitaria, in una sede idonea e conveniente, secondo le modalità determinate dal vescovo diocesano (cf. c. 236, 1°). Si favoriscano iniziative in comune tra diocesi vicine, o promosse dalla Conferenza episcopale regionale”⁵⁸.

Per i candidati di età più matura il documento si limita a fissare il periodo della formazione, cioè almeno tre anni oltre il periodo propedeutico (art. 24). Per la scuola viene stabilito che il candidato abbia a conseguire un titolo riconosciuto o dalla Conferenza dei Vescovi o rilasciato dalle Facoltà di Teologia.

Per la formazione spirituale, vi sono molte indicazioni, ma due meritano di essere ricordate: l'esortazione fatta ai candidati sposati a “camminare verso una sempre più intensa armonia tra il ministero

⁵⁷ ECEI 5/1859.

⁵⁸ ECEI 5/1863.

diaconale e il ministero coniugale e familiare, così da viverli ambedue gioiosamente e totalmente”; l’invito ad “assicurare una particolare attenzione anche alle spose dei candidati, affinché crescano nella consapevolezza della vocazione del marito e del proprio compito accanto a lui” (art. 27).

Per la formazione teologica vengono date le seguenti disposizioni: i candidati devono essere in possesso, ordinariamente, di un diploma di scuola secondaria, che abiliti agli studi universitari (art. 30); si richiede, alla base, una adeguata preparazione culturale di scienze umane e filosofiche (art. 31a); è in ogni caso necessario l’insegnamento della sacra scrittura, della teologia fondamentale, dogmatica e morale, della storia della Chiesa, del diritto canonico, della liturgia, della teologia spirituale e pastorale e della dottrina sociale della Chiesa (art. 31b); il piano degli studi deve avvalersi, sin dove è possibile, degli Istituti di scienze religiose o comunque di un numero di ore analogo a quello di questi istituti (art. 32a); anche gli eventuali corsi personalizzati di studi, da attuarsi sotto la responsabilità del Vescovo, debbono concludersi con un esame almeno per i corsi delle discipline teologiche e pastorali (art. 32bc).

Il documento *Orientamenti e norme* esorta i Vescovi a far sì che non abbiano ad essere affidati ai diaconi permanenti “compiti solamente marginali o estemporanei, o semplici funzioni di supplenza”, ed aggiunge che la presenza dei diaconi deve “risultare inserita organicamente nella pastorale di comunione e di corresponsabilità della Chiesa particolare” (art. 39)⁵⁹.

Sempre in *Orientamenti e norme* si parla di un “mandato” con cui il Vescovo affida uno specifico compito ministeriale ai singoli diaconi permanenti (art. 44). Abbiamo quattro possibili ambiti di esercizio del ministero diaconale: la parrocchia, con affidamento di un compito specifico nella cura pastorale; un gruppo di parrocchie senza pre-

59 ECEI 5/1879.

sbitero residente o affidate *in solidum* a un gruppo di presbiteri, per la cura di quegli ambiti che sono propri del ministero diaconale; le strutture diocesane, gli organismi o commissioni diocesane, i vicariati, le zone pastorali, i quartieri; l'animazione pastorale di fasce di età, di ambienti, di settori (art. 44).

Conclusione

Nell'esporre «gli effetti del Sacramento dell'Ordine», la prima edizione del *Catechismo della Chiesa Cattolica* affermava che: «*Per ordinationem recipitur capacitas agendi tamquam Christi legatus, Capitis Ecclesiae, in eius triplici munere sacerdotis, prophetae et regis*» (secondo periodo del n. 1581). Successivamente, però, per evitare di estendere al grado del Diaconato la facoltà di «*agere in persona Christi Capitis*», che è riservata soltanto ai Vescovi ed ai Presbiteri, la Congregazione per la Dottrina della Fede ritenne necessario modificare, nell'edizione tipica, la redazione di questo n. 1581 nel modo seguente: «*Ab eo (= Christo) Episcopi et presbiteri missionem et facultatem agendi in persona Christi Capitis accipiunt, diaconi vero vim populo Dei serviendi in 'diaconia' liturgiae, verbi et caritatis*». Il 9 ottobre 1998, il Servo di Dio Giovanni Paolo II approvò questa modifica e dispose che ad essa si adeguassero anche i canoni del *Codice di Diritto Canonico*. Ciò è avvenuto con il *Motu proprio* «*Omnium in mentem*»: il sacramento non conferisce la facoltà di agire nella persona di Cristo Capo, ma chi riceve l'Ordine Sacro è destinato a servire il popolo di Dio per un nuovo e peculiare titolo. Il ministro costituito nell'Ordine dell'Episcopato o del Presbiterato riceve la missione e la facoltà di agire in persona di Cristo Capo, mentre i Diaconi ricevono l'abilitazione a servire il Popolo di Dio nella diaconia della liturgia, della Parola e della Carità⁶⁰.

60 Cfr. Benedetto XVI, m.p. *Omnium in mentem*, 26. X. 2009, in *Communicatio-nes* 41 (2009) 260–262 (latino), 263–265 (italiano).

Non è stato necessario, invece, introdurre alcuna modifica nei correlativi canoni 323 §1; 325 e 743 del *Codice dei Canoni delle Chiese Orientali* perché in tali norme non è adoperata l'espressione «*agere in persona Christi Capitis*». Si sono invece esaminati i diversi diritti particolari delle differenti Chiese *sui iuris* per mettere in evidenza i diritti e i doveri dei diaconi.

In teoria, nell'Oriente cristiano, la funzione diaconale non ha cessato di conservarsi sino ai nostri giorni. Ma è bene constatare che nella pratica delle diverse Chiese, il ministero liturgico è quasi il solo che ha conservato e sviluppato i suoi tratti caratteristici; il ministero caritativo, originariamente funzione specifica del diaconato e fondamento del ministero liturgico, si è trovato poco a poco trasferito più abitualmente ai presbiteri. Attualmente, come avviene in Occidente dal Vaticano II, si manifesta nell'Oriente cristiano l'auspicio di vedere il diacono ritrovare il posto che fu il suo durante i quattro primi secoli. Così mons. Stéphanos di Nazianzo: «È certamente il *come* dell'Ortodossia di unire sul piano ministeriale la liturgia e il mondo, a partire dall'istante dove constatiamo, attraverso l'esperienza ecclesiale originale, che il diacono assume l'aspetto sociale della diaconia globale del vescovo, legando strettamente la funzione liturgica alla funzione caritativa, situando il servizio degli uomini in una prospettiva sacramentale»⁶¹.

61 STEPHANOS [CHARALAMBIDIS], *Ministères et charismes dans l'Eglise orthodoxe*, Paris 1988, 81.